

Emendamento 258**João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou**
a nome del gruppo GUE/NGL**Relazione****A8-0245/2018****Axel Voss**Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))**Proposta di direttiva****Considerando 38 – comma 3***Testo della Commissione*

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi *della società dell'informazione* che *memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti* dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, *ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.*

Emendamento

Per garantire il *corretto* funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi *online* che *sono attivamente e direttamente coinvolti nel consentire agli utenti di caricare opere, renderle disponibili e promuoverle presso il pubblico* dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale. *Tali misure dovrebbero essere coerenti con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e le costituzioni degli Stati membri e non dovrebbero imporre ai prestatori di servizi online un obbligo generale di controllo sulle informazioni che trasmettono o memorizzano. Tali misure adeguate e proporzionate dovrebbero essere concordate a seguito di un ampio processo di dialogo costruttivo e trasparente nonché di cooperazione tra i prestatori di servizi di contenuti online, le organizzazioni che rappresentano i diritti degli utenti e le organizzazioni che rappresentano gli autori, i creatori e altri titolari dei diritti negli Stati membri.*

Or. pt

20.3.2019

A8-0245/259

Emendamento 259

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva

Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) La presente direttiva garantisce il principio di non retroattività; per tale motivo, è necessario adottare misure intese a garantire la prevalenza della legislazione degli Stati membri che prevede un quadro legislativo più favorevole per gli autori, i creatori, gli artisti (interpreti o esecutori) e gli utenti o un quadro legislativo più favorevole degli Stati membri adottato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. pt

Emendamento 260**João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas**

a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione**A8-0245/2018****Axel Voss**

Diritto d'autore nel mercato unico digitale

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva**Articolo 13***Testo della Commissione*

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi *della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti*

1. I prestatori di servizi *della società dell'informazione* che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, *quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono* adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni *adeguate* sul funzionamento e l'attivazione delle misure *e, se del caso, riferiscono adeguatamente* sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi *di condivisione di contenuti online*

1. I prestatori di servizi *di condivisione di contenuti online* che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure *adeguate e proporzionate* miranti a garantire il funzionamento degli accordi *di licenza* con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure adeguate e proporzionate *dovrebbero essere concordate a seguito di un ampio processo di dialogo costruttivo e trasparente nonché di cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, le organizzazioni che rappresentano i diritti degli utenti e le organizzazioni che rappresentano gli autori, i creatori e altri titolari dei diritti negli Stati membri. Tali misure non pregiudicano in alcun modo il diritto alla*

creazione e alla fruizione culturali e alla libertà di espressione, né consistono in pratiche di eccessiva scrupolosità o di censura digitale. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti, **agli autori, ai creatori, agli artisti (interpreti o esecutori) e agli utenti tutte le informazioni necessarie** sul funzionamento e l'attivazione delle misure **come pure** sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i **prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano** meccanismi di reclamo e ricorso **da mettere** a disposizione degli **utenti** in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che i meccanismi di reclamo e ricorso **siano** a disposizione degli **interessati** in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

2 bis. *Gli accordi di licenza conclusi con i titolari dei diritti prevedono un'equa remunerazione per gli autori, i creatori e gli artisti (interpreti o esecutori). Gli Stati membri danno priorità allo sviluppo e al consolidamento delle misure volte a tutelare le parti più deboli – autori, creatori, artisti (interpreti o esecutori) e utenti – e a responsabilizzare effettivamente i beneficiari materiali in merito all'appropriazione indebita di valore aggiunto sui contenuti condivisi e caricati su Internet protetti dal diritto d'autore e da diritti connessi.*

3. *Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.*

Or. pt

20.3.2019

A8-0245/261

Emendamento 261

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Diritto d'autore nel mercato unico digitale
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Principio di non retroattività

Il principio di non retroattività è garantito; per tale motivo, è necessario adottare misure intese a garantire la prevalenza della legislazione degli Stati membri che prevede un quadro legislativo più favorevole per gli autori, i creatori, gli artisti (interpreti o esecutori) e gli utenti o un quadro legislativo più favorevole degli Stati membri adottato dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. pt